



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5789

SEDUTA DEL 02/03/2026

Presidente	ATTILIO FONTANA	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i>	ROMANO MARIA LA RUSSA
	ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
	GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
	FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
	GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
	ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
	PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
	GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con il Vicepresidente Marco Alparone e l'Assessore Francesca Caruso

Oggetto

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 BIS DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1 LETT. F) DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34 E DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. M) DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2025, N. 20, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE ALPARONE E L'ASSESSORE CARUSO)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Michele Colosimo

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” e, in particolare, il Titolo VI;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 100 che, all'art. 77 bis, modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*);

PRESO ATTO che il comma 3 dell'art. 77bis della succitata l.r. n. 10/2003 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo;

STABILITO che saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP le PMI che esercitano in Lombardia attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio;

PRESO ATTO che con la modifica introdotta all'art. 77bis della l.r. 10/2003 dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20 è stata eliminata la necessità di una previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza da parte di Regione Lombardia e che, pertanto, a partire dall'anno 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025 e seguenti), la misura si configura come aiuto di Stato automatico;

TENUTO CONTO che, per la fruizione del beneficio in parola, gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno, a partire dall'anno 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025 e seguenti) a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota ridotta, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta;

EVIDENZIATO che, così come previsto dall'art. 77bis della l.r. n. 10/2003, l'iniziativa è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis e, nello specifico trovano applicazione gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2) e che:

- si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

DATO ATTO altresì che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

STABILITO che gli aiuti:

- possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023;
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

DATO ATTO che l'agevolazione IRAP non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che i competenti uffici di Regione Lombardia provvederanno ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., tramite la registrazione del CAR della misura;

PRESO ATTO che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del DM Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo DM n. 115/2017;

STABILITO, per le agevolazioni fiscali di cui alla presente misura, che saranno concesse a partire dall'anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026), configurate come aiuto automatico, di demandare Agenzia delle Entrate di garantire gli adempimenti di cui all'art. 10 del DM 115/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

STABILITO che, qualora la concessione dell'agevolazione IRAP comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento 2831/2023, non trova applicazione, per l'agevolazione fiscale di cui all'art. 77bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115;

PRESO ATTO pertanto che:

- saranno ammessi al beneficio fiscale i soggetti con massimale "de minimis" disponibile e la registrazione dell'aiuto individuale sarà consentita solo nel caso in cui questo non superi detto massimale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nel caso in cui non sia possibile registrare l'aiuto de minimis per superamento del relativo massimale, Agenzia procederà, in conformità alle disposizioni fornite da Agenzia stessa, al recupero integrale dell'aiuto, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs 471/1997;

DATO ATTO che Regione Lombardia si riserva:

- di attuare il monitoraggio dell'efficacia della misura di cui al presente provvedimento anche su RNA a seguito della registrazione degli aiuti, senza oneri a carico del bilancio regionale;
- di avvalersi di Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione ivi compresi i controlli ex Regolamento (UE) 2831/2023, anche nel contesto, se previsto, dalla Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2026-2028, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/5542 del 22 dicembre 2025;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

STABILITO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che, a partire dall'anno 2026 (anno d'imposta 2025 e seguenti) l'agevolazione IRAP, pari alla riduzione dell'1% dell'aliquota - prevista dall'art. 77 bis, modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20, a favore delle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 - si configura come aiuto di Stato automatico;
2. di stabilire che saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP le PMI che esercitano in Lombardia attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio;

3. di approvare le indicazioni contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che in materia di aiuti di Stato l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
5. di stabilire che:
 - i competenti uffici di Regione Lombardia provvederanno ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., tramite la registrazione del CAR della misura;
 - viene demandato ad Agenzia delle Entrate di garantire gli adempimenti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 in quanto aiuto automatico;
 - le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
 - per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;
6. di stabilire, altresì, che saranno ammessi al beneficio fiscale i soggetti con massimale "de minimis" disponibile e la registrazione dell'aiuto individuale sarà consentita solo nel caso in cui questo non superi detto massimale; mentre nel caso in cui non sia possibile registrare l'aiuto de minimis per superamento del relativo massimale, Agenzia procederà, in conformità alle disposizioni fornite da Agenzia stessa, al recupero integrale dell'aiuto, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs 471/1997;
7. di stabilire che, per la fruizione del beneficio di cui al presente provvedimento, le PMI che esercitano in Lombardia attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente, in sede di dichiarazione annuale IRAP, a partire dall'anno 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025 e seguenti), dovranno provvedere a:
 - dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
 - attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota ridotta (riportato sul Portale del Federalismo Fiscale), secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

8. di stabilire che Regione Lombardia si riserva:
 - di attuare il monitoraggio dell'efficacia della misura di cui al presente provvedimento anche su RNA a seguito della registrazione degli aiuti, senza oneri a carico del bilancio regionale;
 - di avvalersi di Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione ivi compresi i controlli ex Regolamento (UE) 2831/2023, anche nel contesto, se previsto, dalla Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2026-2028, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/5542 del 22 dicembre 2025;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate quale Ufficio Gestore della misura;
11. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.